



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VOID"

ART. 1 Denominazione - Sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, l'Associazione non riconosciuta apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata: "VOID".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "VOID - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "VOID - APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale (APS)" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Via S. Carlo Borromeo 11, Cagliari, e la sua durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo all'interno dello stesso Comune viene adottata con delibera dell'Assemblea ordinaria, non configurandosi come variazione statutaria. Di detta modifica deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni competenti.

ART. 2 Finalità e Attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. L'Associazione opera senza scopo di lucro e si ispira ai valori della partecipazione democratica, delle pari opportunità, della libertà, della giustizia, della pace, dell'equità sociale, della tutela dell'ambiente urbano e naturale, della solidarietà, dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo.

Attività di interesse generale (art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017): L'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- **Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni (lettera d), in particolare nel campo musicale e artistico;**
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) in particolare attraverso la promozione di eventi culturali, spettacoli, mostre, e attività artistiche;**
- **Formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) nel campo musicale e artistico.**



Attività diverse (art. 6, D.Lgs. 117/2017): L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dal D.M. attuativo dell'art. 6 del CTS, previa deliberazione dell'organo competente.

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, garantendo che le somme raccolte siano destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell'Art.7 del CTS.

Finalità Specifiche:

- **Promuovere la comunicazione e l'informazione tra cittadini e istituzioni:** favorire la partecipazione attiva e consapevole alla vita comunitaria.
- **Sostenere l'inclusione sociale e la tutela dei diritti:** garantire pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.
- **Favorire lo sviluppo psico-fisico e morale:** organizzare attività, ricreative e culturali che contribuiscono al benessere della persona.
- **Tutela dell'ambiente e promozione della sostenibilità:** promuovere comportamenti responsabili verso l'ambiente e iniziative per la sostenibilità ambientale.

ART. 3 Associati

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza discriminazione alcuna, le persone fisiche, le persone giuridiche private e gli enti, senza scopo di lucro nei limiti quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli secondo quanto stabilito dal presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'Associazione garantisce l'assenza di discriminazioni e il rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i soci.

ART. 4 Criteri di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione e annotare i nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).



L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART 5. Diritti dei Soci

La qualifica di socio dà diritto a:

- Essere informati e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche private o enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore, ogni associato ha diritto a un voto. Tale diritto è riconosciuto anche agli associati minorenni, il cui esercizio è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Questo diritto garantisce il principio di uguaglianza, parità e pari opportunità tra tutti i soci in merito all'esercizio dei diritti e dei doveri, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), alla circolare del MPLS n. 1309 del 06/02/2019 e alla nota n. 18244 del 30/11/2021.

ART. 6 Doveri dei Soci

I soci sono tenuti a:

- Osservare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni e deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- Versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota non potrà mai essere restituita. Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso né in nessun caso sono trasmissibili con l'eccezione dei casi previsti dalla legge.

ART. 7 Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso volontario;
- Decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica o ente;
- Mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali inosservanza delle disposizioni del presente statuto, regolamenti o deliberazioni degli organi dell'Associazione, o per attività contrarie agli interessi dell'Associazione. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati al socio per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.

ART. 8 Risorse Economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) **Quote e contributi degli associati:** Le quote associative versate dai soci in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- b) **Eredità, donazioni e legati:** Contributi volontari sotto forma di lasciti testamentari, donazioni o legati da parte di persone fisiche o giuridiche.
- c) **Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici:** Fondi concessi da enti pubblici per il sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- d) **Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali:** Fondi erogati da enti sovranazionali per progetti specifici.
- e) **Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati:** Proventi ottenuti attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati.
- f) **Erogazioni liberali degli associati e dei terzi:** Contributi volontari da parte di soci o di altre persone fisiche o giuridiche.
- g) **Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del CTS**
- h) **Entrate derivanti da raccolta fondi**
- i) **Altre fonti di finanziamento che siano in linea con gli scopi dell'associazione.**

Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati, che deve approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 10 Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci.
- f) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal segretario con funzione di vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 Assemblea. Convocazione e funzionamento

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

ART.12 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 13 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le modifiche statutarie, in prima convocazione sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con il quorum rafforzato, ossia con la partecipazione di almeno un terzo degli associati intervenuti o rappresentati, e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera oppure per posta elettronica, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

ART. 15 Sostituzione Membri del Consiglio - Decadenza Organo

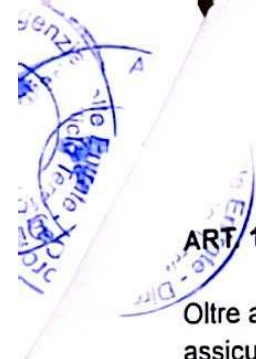
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

ART. 16 Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e ne coordina l'attività.

In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio, chiedendo ratifica alla prima riunione successiva.



ART. 17 Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Associazione nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, che cureranno la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili e l'estinzione delle obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo, una volta esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. È esclusa in ogni caso qualsiasi distribuzione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 19 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

ART. 20 Norma Finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). In subordine e solo laddove compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. La normativa di riferimento principale e prioritaria per l'Associazione è dunque il Codice del Terzo Settore.